

COMITATO DEI GENITORI
ISTITUTO COMPRENSIVO "ANNA ANTONINI" DI VERBANIA TROBASO

STATUTO E REGOLAMENTO

Art. 1 - Costituzione e sede del comitato

1. Il Comitato dei genitori dell'Istituto Comprensivo "ANNA ANTONINI" di Verbania Trobaso (anche "Comitato") è costituito in conformità all'art. 15 del Decreto Legislativo n. 297 del 16.04.1994 e ai Decreti Delegati del 31.05.1974.
2. Esso rappresenta l'assemblea dei genitori eletti, ogni anno, Rappresentanti di Classe e di Sezione, rispettivamente delle Scuole dell'infanzia e primarie e della secondaria dell'Istituto Comprensivo.
3. Il Comitato dei genitori elegge la propria sede presso l'Istituto Comprensivo "Anna Antonini" ovvero, in via Repubblica n. 6 - Verbania (VB), presso la Scuola secondaria Ranzoni.

Art. 2 - Finalità

1. Il Comitato dei Genitori non persegue fini di lucro, è un organo autonomo e indipendente da ogni organizzazione o movimento politico e/o confessionale, agisce nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione Italiana ed è basato sui principi di solidarietà e di partecipazione, *perseguendo finalità di carattere sociale, civile e culturale*.

Tutte le cariche così come le prestazioni fornite dai membri, sono pertanto gratuite.

2. Nel rispetto reciproco dei ruoli, il Comitato contribuisce a promuovere, sviluppare e coordinare la partecipazione e la più ampia collaborazione tra scuola e famiglia. In particolare, si propone di perseguire i seguenti fini:

- a) essere punto di riferimento per tutti i rappresentanti e i genitori degli studenti dell'Istituto Comprensivo e, nell'interesse generale, fare da interlocutore, nell'ambito dei propri scopi, con la scuola, i suoi organi e rappresentanti (Dirigente, Consiglio d'istituto, docenti);
- b) fornire supporto ai genitori eletti negli organi collegiali della scuola nell'assolvimento dei loro compiti
- c) promuovere l'informazione e la reciproca comunicazione tra i rappresentanti di classe dei vari plessi, nonché con il comitato, anche con riferimento alle esperienze maturate nei consigli di classe;
- d) proporre incontri, conferenze, dibattiti e ogni altra iniziativa che sia di aiuto ai genitori nell'assolvimento dei loro compiti nella prospettiva del migliore sviluppo della personalità dei propri figli e per favorire l'intesa e la collaborazione tra scuola e famiglia;
- e) ricevere e analizzare segnalazioni da parte dei rappresentanti relative a esigenze situazioni o problematiche (anche di natura logistica attinenti alle strutture) legate in generale alla vita scolastica, facendosi da portavoce e formulando eventuali richieste o proposte da sottoporre agli organi scolastici (Dirigenza, Consiglio di Istituto);
- f) rispondere alle richieste di collaborazione del Dirigente Scolastico e dei Docenti, attivando la partecipazione dei genitori alle iniziative promosse dalla scuola;
- g) promuovere e mantenere contatti e rapporti con i Comitati Genitori di altri istituti e con Enti e Amministrazioni Locali al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze, ovvero di realizzare progetti comuni nell'interesse della collettività e dei ragazzi;

- h) promuovere ed organizzare iniziative di aggregazione tra i genitori, ovvero con studenti e insegnanti e ogni altro momento di incontro ritenuto utile per favorire la condivisione dei valori e degli obiettivi e la crescita della comunità scolastica;
- i) promuovere raccolte di fondi o finanziamenti per attività destinate alla realizzazione degli scopi del Comitato, o a supporto di progetti scolastici, ovvero per altre finalità di carattere sociale, civile e culturale, ritenute d'interesse per le famiglie e/o gli studenti dell'istituto.
- j) gestire eventuali fondi derivanti da donazioni e liberalità raccolte dal Comitato, anche con riferimento a specifici plessi e/o attività, da redistribuire o impiegare per acquisti o attività per esigenze della scuola o per attività del Comitato in coerenza con le proprie finalità. In tal caso la gestione dei fondi è soggetta a rendicontazione finanziaria come stabilito nei punti seguenti.

Art. 3 - Organi del Comitato

- 1 Organi costitutivi del Comitato sono:
 - L'Assemblea;
 - Il Consiglio Direttivo;
 - Il Presidente;
 - Comitati di plesso (Sottocomitati) e Gruppi di lavoro.

Art. 4 – L'Assemblea. Convocazione e svolgimento delle sedute

1. Il Comitato si riunisce in Assemblea, su convocazione del Presidente, almeno due volte durante il suo mandato:
 - all'inizio dell'anno scolastico (per elezione Direttivo e approvazione rendiconto);
 - almeno una volta nel corso dell'anno scolastico;
 - in ogni caso in cui il Presidente o il Direttivo ne ravvisi l'opportunità o la necessità ovvero su richiesta di almeno 5 (cinque) rappresentanti di classe inoltrata al Presidente con richiesta scritta, anche tramite e-mail.

2. La prima riunione dell'Assemblea costituita, è convocata entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione formale dell'istituto dell'elezione dei Rappresentanti di Classe o, in mancanza, dalla data delle elezioni. La stessa è presieduta dal Presidente uscente, coadiuvato dal Direttivo in carica.

In tale sede, il Comitato dei Genitori:

- a) Elegge, per alzata di mano, tra i suoi componenti, il Direttivo, che rimane in carica un anno (fino alle elezioni successive);
 - b) Viene informato dell'attività svolta dal Comitato uscente;
 - c) Indica le linee programmatiche.
3. La convocazione può essere fatta via e-mail o tramite avviso scritto del Presidente che comunica l'ordine del giorno, la sede, la data e l'orario delle riunioni. Viene inviata anche al Dirigente dell'Istituto Comprensivo, con almeno 8 giorni di preavviso nel caso sia richiesto l'uso dei locali dell'Istituto.
 4. Delle riunioni viene redatto apposito **verbale** firmato dal Presidente e dal Segretario. Una copia viene inviata all'Istituto Comprensivo (anche in formato elettronico), per conoscenza del Dirigente, per la successiva pubblicazione sul sito dell'istituto e per gli eventuali aggiornamenti della pagina web del Comitato.
 5. Alle riunioni del Comitato sono invitati i genitori membri del Consiglio di Istituto; possono partecipare altri genitori con diritto di parola ed essere invitati insegnanti ed esperti, qualora se ne ravvisi la necessità o l'opportunità.
 6. Qualora se ne ravvisi l'opportunità o la necessità o a seguito di accordi, una copia del verbale viene inviata anche al Presidente del Consiglio d'Istituto. Sarà comunque cura del

Presidente del comitato informare il Presidente del Consiglio d'istituto delle iniziative, intraprese o programmate, ovvero di richieste d'interesse dello stesso C.d.I..

7. Ogni delibera deve essere approvata con voto palese della maggioranza relativa (50%+1) dei presenti aventi diritto.

Art. 5 - Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo (anche "Direttivo") è composto dal **Presidente**, da un **Vicepresidente**, un **Segretario** e un **Tesoriere**, dura in carica un anno (fino alla successiva elezione) ed ha il compito di promuovere e coordinare le attività del Comitato.

2. In particolare il Direttivo:

- ha la funzione principale di rendere esecutive le decisioni dell'Assemblea;
- presenta all'Assemblea il resoconto della gestione finanziaria debitamente predisposto dal tesoriere;
- può assumere decisioni proprie, in conformità alle indicazioni dell'Assemblea o, comunque alle finalità del Comitato.

Le decisioni del Consiglio Direttivo non necessitano di altra approvazione, qualora le stesse riguardino argomenti non trattati dall'assemblea vengono rese note ai genitori mediante comunicazione scritta, attraverso la sua pubblicazione nei modi ritenuti opportuni e/o secondo le indicazioni del Presidente. Le stesse vengono prese a maggioranza, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

I componenti del Consiglio Direttivo decadono per fine mandato o per dimissioni volontarie ovvero assenze reiterate, prolungate e ingiustificate alle riunioni del Direttivo. La decadenza dall'incarico per assenza del membro avviene previa decisione unanime degli altri membri del Direttivo formalizzata con delibera;

In caso di dimissioni, decadenza o mancanza di un membro le sue funzioni possono essere assunte dal Presidente o da un altro membro, su decisione del Direttivo.

3. Il Direttivo, quando ritenuto utile, può allargare le proprie riunioni alla partecipazione dei Referenti di plesso (vds. successivo articolo 6, p. 2.). Per le decisioni del **Direttivo allargato**, vale quanto disposto per il Direttivo nei precedenti alinea.

4. Il **Vicepresidente** coadiuva il Presidente nello svolgimento del suo incarico e lo sostituisce durante la sua assenza in tutte le funzioni.

5. Il **Segretario** coadiuva Presidente e Vicepresidente sostituendoli durante le loro assenze e ha il compito di curare gli aspetti formali, burocratici ed informativi del Comitato. In particolare, e a titolo non esaustivo, il Segretario ha il compito di:

- a) redigere il verbale delle riunioni ed assicurarne pubblicità;
- b) provvedere alle incombenze relative all'elezione dei membri del Direttivo e, in caso di decadenza del Presidente, alla nuova elezione;
- c) verificare la regolarità e l'esito delle votazioni in assemblea;
- d) conservare l'archivio dei verbali e di tutte le deliberazioni del Comitato.

6. Il **Tesoriere** ha il compito di:

- a) provvedere alla tenuta della contabilità del Comitato e alla conservazione della documentazione relativa agli incassi ed alle spese, secondo principi di massima trasparenza ed in conformità alle direttive del Presidente;
- b) predisporre e presentare al Consiglio Direttivo e all'Assemblea il resoconto della gestione finanziaria dell'esercizio che va **dal 01 ottobre al 30 settembre** dell'anno successivo (in concomitanza con l'inizio dell'anno scolastico);

- c) gestire l'eventuale cassa;
- d) ogni altra incombenza relativa alla gestione economica e finanziaria del Comitato.

7. Le cariche di Presidente e Vicepresidente sono incompatibili con quella di componente del Consiglio d'Istituto.

Art. 6 – Il Presidente

1. Il **Presidente** rappresenta il Comitato nei confronti degli Organi Istituzionali della scuola, delle Amministrazioni Pubbliche, e degli altri Enti o associazioni. Ove lo ritiene opportuno può delegare un membro del Direttivo che lo sostituisca.

Ad esso fanno riferimento anche i rappresentanti, i genitori, i docenti e gli altri rappresentanti dell'istituzione scolastica.

2. Il Presidente, in particolare, ha il compito di:

- a) convocare con ordine del giorno e presiedere l'Assemblea del Comitato, almeno due volte nel corso dell'anno scolastico, assicurandone il regolare svolgimento;
- b) richiedere le eventuali autorizzazioni all'Istituto Comprensivo, per lo svolgimento di assemblee o riunioni, con almeno 8 giorni di anticipo;
- c) coordinare le attività del Direttivo e dirigere le sue riunioni;
- d) mantenere l'archivio della documentazione e delle pratiche del Comitato Genitori;

Art. 7 – Comitati di plesso e gruppi di lavoro

1. Il Comitato Genitori si articola in

- Comitati (o Sottocomitati) di plesso;
- Gruppi di lavoro

2. I **Sottocomitati** di plesso sono coordinati dai Rappresentanti dei genitori dei singoli Plessi Scolastici e sono partecipati da tutti i genitori del Plesso stesso. Ogni sottocomitato ha piena autonomia nella gestione delle attività che interessano o riguardano il proprio plesso.

3. I Rappresentanti di classe/sezione di ciascun plesso eleggono o individuano al loro interno un **referente di plesso** che ha il compito di fare da riferimento per il Comitato dei genitori (Presidente, Direttivo e Assemblea). Il referente di plesso:

- a) si occupa dell'invio e della diffusione ai rappresentanti e ai genitori del proprio plesso delle comunicazioni del Comitato;
- b) si fa portavoce presso il Comitato in merito a proposte, iniziative e attività del proprio plesso ovvero su esigenze e istanze che pervengono dai rappresentanti e dai genitori del plesso.

4. Il Comitato può costituire al proprio interno **Gruppi di lavoro** autonomi per l'approfondimento di argomenti specifici d'interesse comune o per l'organizzazione di eventi o attività specifiche a cui possono partecipare i rappresentanti e i genitori interessati, anche esterni al Comitato.

5. La partecipazione può essere diretta o indiretta, da parte di chiunque voglia prestare il proprio contributo diretto ovvero mettere a disposizione le proprie conoscenze, competenze ed esperienze in merito all'argomento d'interesse, offrendo disponibilità ad essere consultati e/o a collaborare per le attività del gruppo.

6. Ciascun Gruppo di lavoro, nomina al suo interno un **coordinatore** che promuove e coordina le attività, mantiene i contatti con gli altri genitori e relaziona al Presidente o suo delegato, in merito alla pianificazione ed allo stato dei lavori del Gruppo.

Art. 8 – Finanziamenti

1. Il Comitato Genitori ha la facoltà di aprire un conto bancario, ovvero una carta prepagata o altri strumenti bancari per la gestione delle necessità di autofinanziamento e di cassa, così come ha facoltà di reperire fondi per finanziare specifiche attività proposte dal comitato stesso.
2. Nel caso di apertura di conto o altro strumento bancario, delegati alla firma "congiunta" sono: il Presidente, il Vicepresidente delegato e il Tesoriere.

Art. 9 - Durata e rinnovo degli organi del Comitato

1. Il Comitato dei Genitori ed i suoi organi costitutivi restano in carica un (1) anno fino all'elezione dei rappresentanti di classe l'anno successivo.
2. L'assemblea deve essere convocata ed il nuovo Direttivo deve essere eletto entro un mese dal termine delle elezioni dei rappresentanti di classe.

Art. 10 - Approvazione e modifiche del presente regolamento

1. Il presente regolamento è approvato con la maggioranza semplice (50%+1) degli aventi diritto presenti.
2. Lo Statuto può essere modificato nel corso di un'assemblea del Comitato Genitori, anche durante l'anno scolastico, purché inserito all'O.d.G. e con una maggioranza pari ai $\frac{2}{3} + 1$ dei presenti aventi diritto di voto.

Art. 11 – Norme finali

1. Il presente regolamento viene trasmesso alla Dirigenza ed alla Segreteria dell'Istituto Comprensivo per il suo inoltro al Consiglio di Istituto, al Collegio dei Docenti (per conoscenza di tutti i docenti) e per la pubblicazione sul sito web dell'Istituto.
2. Per quanto non espressamente stabilito dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile.

Il presente Regolamento è stato approvato nell'Assemblea del Comitato Genitori del 21 gennaio 2025.

ALLEGATO

DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 1994, n. 297

Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione

TITOLO I - ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA E ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI

Art. 15 - Assemblee dei genitori

1. Le assemblee dei genitori possono essere di sezione, di classe o di istituto.
2. I rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, di interclasse o di classe possono esprimere un comitato dei genitori del circolo o dell'istituto.
3. Qualora le assemblee si svolgano nei locali del circolo o istituto, la data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse debbono essere concordate di volta in volta con il direttore didattico o preside.
4. Nel caso previsto dal comma 3 l'assemblea di sezione o di classe è convocata su richiesta dei genitori eletti nei consigli di intersezione, di interclasse o di classe; l'assemblea di istituto è convocata su richiesta del presidente dell'assemblea, ove sia stato eletto, o della maggioranza del comitato dei genitori, oppure qualora la richiedano cento genitori negli istituti con popolazione scolastica fino a 500, duecento negli istituti con popolazione scolastica fino a 1000, trecento negli altri.
5. Il direttore didattico o il preside, sentita la giunta esecutiva del consiglio di circolo o di istituto, autorizza la convocazione e i genitori promotori ne danno comunicazione mediante affissione di avviso all'albo, rendendo noto anche l'ordine del giorno. L'assemblea si svolge fuori dell'orario delle lezioni.
6. L'assemblea dei genitori deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al consiglio di circolo o di istituto.
7. In relazione al numero dei partecipanti e alla disponibilità dei locali, l'assemblea di istituto può articolarsi in assemblee di classi parallele.
8. All'assemblea di sezione, di classe o di istituto possono partecipare con diritto di parola il direttore didattico o il preside e i docenti rispettivamente della sezione, della classe o dell'istituto.